

L'Assessore

Data 28-4-2017  
Protocollo 216  
Classificazione 1-60-40

Gent.li Sig.ri Sindaci  
dei Comuni sede di interventi  
di edilizia sociale

Gent. Direttori generali  
delle ATC del Piemonte

Gent. Direttore generale  
del C.I.T.

OGGETTO: Ospitalità presso alloggi di edilizia sociale e concessione residenza.

Sono pervenuti allo scrivente Assessorato alcuni quesiti inerenti situazioni di soggetti formalmente residenti presso alloggi di edilizia sociale, ma privi della concessione di autorizzazione all'ospitalità da parte dell'ente gestore.

Si ritiene, pertanto, doveroso, al fine di evitare che si generino situazioni non conformi alle norme che disciplinano la materia dell'edilizia sociale, con potenziali conseguenze negative anche a carico degli assegnatari degli alloggi, fornire alcune precisazioni in merito.

Un soggetto non facente parte dell'originario nucleo assegnatario di un alloggio di edilizia sociale e non rientrante nelle fattispecie previste all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 3/2010 (coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente; figli minori del richiedente; altro genitore di figli minori del richiedente; genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente) può trasferirsi presso il nucleo solo previa autorizzazione all'ospitalità concessa dall'ente gestore, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2010 e dell'art. 16 del Regolamento n. 12/R del 4.10.2011.



Solo in presenza della suddetta autorizzazione all'ospitalità il soggetto di cui trattasi ha titolo a richiedere la residenza presso l'alloggio ed eventualmente, dopo un anno, divenire membro effettivo del nucleo.

Si ricorda che l'ospitalità abusiva, cioè non preventivamente autorizzata dall'ente gestore, configura una cessione parziale dell'alloggio e comporta la rescissione della convenzione di locazione, anche in presenza di concessione della residenza da parte del Comune.

Pertanto, per le finalità sopra evidenziate, si invitano i Comuni, in presenza di richieste di concessione di residenza presso immobili di edilizia sociale, a contattare preventivamente l'ente gestore, al fine di verificare che il soggetto richiedente sia in possesso, qualora necessaria, della relativa autorizzazione all'ospitalità.

Cordiali saluti.

*Augusto Ferrari*



Il Direttore  
Dott. Gianfranco Bordone



Referente:  
Dott. Piergiorgio Dvornicich (tel. 011.432.43.84)

